

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DI UNA TARTARUGA MARINA DELLA SPECIE "CARETTA CARETTA" SULL'ARENILE DEL COMUNE DI CATANZARO IN PROSSIMITA' DELLE DUNE IN LOC GIOVINO

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 260 DEL 30/06/2023

Cod. Profilo 155765

CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DI UNA TARTARUGA MARINA DELLA SPECIE "CARETTA CARETTA" SULL'ARENILE DEL COMUNE DI CATANZARO IN PROSSIMITA' DELLE DUNE IN LOC GIOVINO.

IL SINDACO

VISTO il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997, come coordinato ed aggiornato dal DPR 12/03/2003 n. 120 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché dellla flora e della fauna selvatiche", ed in particolare, l'art 8 comma 1 lett. d) in ordine al divieto di danneggiamento dei siti di riproduzione, l'art. 11 comma 1 lett. a) deroghe ammesse in forza a motivazioni di protezione della fauna selvatica al predetto art. 8;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune a tutela della nidificazione della tartaruga marina "Caretta caretta" avvenuta sull'arenile in prossimità delle dune in località giovino;

VISTO il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36, che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

DATO ATTO che nel tratto di arenile in prossimità delle Dune in località Giovino (38°49'59.2"N 16°39'02.5"E) del territorio del comune di Catanzaro è stato individuato un nido di tartaruga marina della specie Caretta Caretta, deposto presumibilmente in data 19 giugno 2023;

DATO ATTO che appena ricevuta la segnalazione, alcuni membri volontari dell'*APS Dune di Giovino* e personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina si sono recati sul posto per procedere all'individuazione della camera delle uova ed avere la certezza della deposizione, recintando il sito e mettendolo in sicurezza con apposita recinzione;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5;

ORDINA

il divieto, fino al 30 settembre 2023, salvo eventuale schiusa anticipata delle uova sul tratto di spiaggia in prossimità delle Dune in località Giovino del territorio del comune di Catanzaro e precisamente nei 10 (dieci) metri a destra, a sinistra, a lato monte e a lato mare dal punto con coordinate geografiche 38°49'59.2"N 16°39'02.5"E, **delle seguenti attività:**

- Occupare la zona di spiaggia delimitata dalla recinzione posta a tutela del nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile od assimilabile;
- Occupare l'arenile in prossimità del nido in maniera tale da evitare qualsiasi ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito; a tale riguardo è disposto il posizionamento di idonei cartelli indicanti tali divieti;
- Lasciare natanti in sosta, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio che comunque non devono recare danni al sito;
- Lasciare, oltre il tramonto del sole, nelle aree consentite, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- Praticare qualsiasi gioco (giochi con palla, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc);
- Condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al servizio di addetti appositamente formati ed i cani guida per i non vedenti che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare;
- Tenere ad alto volume qualunque apparecchio di diffusione sonora;
- Praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o disturbo;
- Gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi natura;
- Assembramenti o comunque il passaggio di persone in prossimità dell'area circoscritta;
- Posizionare in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili, o eseguire qualsivoglia innovazione anche mediante movimenti di sabbia che non siano funzionali alla salvaguardia e tutela del nido;
- Accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- Transitare o sostare con veicoli a motore e non di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso;
- Installare tende, roulotte e altri impianti destinati ad attività di campeggio salvo che non siano funzionali alle attività di monitoraggio del nido;
- Svolgere gare, tornei ed altre attività organizzate, attività pirotecniche e manifestazioni di qualsiasi genere;
- Svolgere pubblicità di qualsiasi tipo, anche mediante riproduzione fonica anche da imbarcazione e distribuzione e/o lancio di volantini ed altro materiale;
- Svolgere manifestazioni considerate di forte impatto sonoro e che inducano propagazioni di vibrazioni nel suolo;

DISPONE

- che siano consentite le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione comunale e da altri organi istituzionali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla migliore tutela del sito;
- che In prossimità del periodo di schiusa, l'uso di luci notturne durante le eventuali attività di sorveglianza non interferisca con l'attività delle tartarughe neonate.
- che potrà essere disposta la sospensione della pubblica illuminazione nel tratto di lungomare prospiciente l'arenile interessato in concomitanza con la schiusa delle uova.
- che chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia.
- che per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione
- che la presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della nidificazione fino ad avvenuta schiusa delle uova.

DISPONE ALTRESÌ

- la notifica del presente provvedimento:
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- Alla Protezione Civile;
- Alla Guardia Costiera;
- Ai Carabinieri;
- All'APS Dune di Giovino
- la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Catanzaro;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) CALABRIA sede di Catanzaro, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

che responsabile del procedimento è l'Ing. Antonio Dominianni, Dirigente del Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro, presso il cui Settore potranno essere fornite informazioni e chiarimenti e prendere visione degli atti connessi al presente provvedimento, negli orari di apertura al pubblico;

IL SINDACO

Prof. Nicola Fiorita